

ULTIMA SCADENZA REACH: 31 MAGGIO 2018



DAL 1° GIUGNO 2018 IL REGOLAMENTO REACH SARA' TOTALMENTE IN VIGORE.

TUTTE LE SOSTANZE PRODOTTE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI MAGGIORI DI 1 TON/ANNO, PER ESSERE IMMESSE SUL MERCATO DELL'UNIONE EUROPEA, DEVONO ESSERE REGISTRATE PRESSO L'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA), E RIPORTARE TALE REGISTRAZIONE, CHE COSTITUISCE UNA VERA E PROPRIA "CARTA DI IDENTITA'" DELLA SOSTANZA ALL'INTERNO DELLA SCHEDA DI SICUREZZA.

QUALI IMPLICAZIONI PRATICHE DOPO IL 1° GIUGNO PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE CLASSIFICATE PERICOLOSE ?

per il consumatore: nulla cambia se le sostanze pericolose tal quali o contenute in miscele o in articoli sono state regolarmente registrate. Per contro, le sostanze o prodotti chimici pericolosi non regolarmente registrate entro il 1° Giugno, scompariranno dallo scaffale dopo tale data (no registrazione, no mercato).

per l'utilizzatore professionale o industriale (utilizzatori a valle) subentra l'obbligo di verificare che tutti i prodotti pericolosi che utilizza siano stati effettivamente registrati, verifica che è possibile fare consultando la Sezione 3 della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) (Tab. 1 e 2).

per i rivenditori, che si limitano alla vendita di prodotti confezionati classificati pericolosi, subentra l'onere della verifica della registrazione dei prodotti che sono immessi sul mercato. Tale verifica è possibile consultando la Sezione 3 della SDS (Tab. 1 e 2).

per i datori di lavoro: essi rientrano nella categoria degli utilizzatori a valle e, pertanto, hanno gli stessi obblighi. Subentra pertanto, dal 1° Giugno 2018, il divieto di utilizzo negli ambienti di lavoro di sostanze pericolose tal quali, contenute in miscele o in articoli non registrate. Si dovrà inoltre prevedere per tutte le sostanze o preparati pericolosi l'aggiornamento delle schede di sicurezza con gli estremi dell'avvenuta registrazione all'ECHA.

Tab. 1 e 2 - Sezione 3.0 di una SDS in cui verificare l'avvenuta registrazione della sostanza o preparato pericoloso

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI					
Nome	Numero EC	Numero CAS	Conc. % (p/p)	Classificazione (Reg. CE 1272/08)	TLV-TWA (IT)
Ipoclorito di sodio Index n. 017-011-00-1 Registrazione REACH n. 01-2119488154-34-xxxx	231-668-3	7681-52-9	1,15	Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1- H400 Nota B Limiti specifici EUH031: C > 5%	

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI					
3.2 Miscele					
Nome	Numero EC	Numero CAS	Conc. % (p/p)	Classificazione (Reg. CE 1272/08)	TLV-TWA (IT)
Bisfenolo F – Epicloridrina MG < 700 Registrazione REACH n. 01-2119454392-40-xxxx	500-06-8	9003-36-5	25 – 50 %	Skin Irrit. 2, H315 Cute Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Cronic 2 - H411	
Bisfenolo A – Epicloridrina Registrazione REACH n. 01-2119456619-36-xxxx	500-033-5	25068-38-6	10 – 20 %	Skin Irrit. 2, H315 Cute Skin Sens. 1A, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Cronic 2 - H411	

